

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Avv. Matteo di Bari

Nozione

Il Presidente della Repubblica, innanzitutto, rappresenta lo Stato, la Repubblica Italiana.¹

Egli è custode degli affari dello Stato, della Costituzione, della osservanza delle leggi dello Stato.

E' il massimo organo dello Stato, l'organo di vertice della Repubblica.²

Attualmente il Capo dello Stato (che è sinonimo di 'Presidente della Repubblica') è Giorgio Napolitano, che è di recente succeduto a Carlo Azeglio Ciampi.

I Presidenti eletti sono stati:

- De Nicola (1946);
- Einaudi (1948);
- Gronchi (1955);
- Segni (1962);
- Saragat (1964);
- Leone (1971);
- Pertini (1978);
- Cossiga (1985);
- Scalfaro (1992);
- Ciampi (1999);
- Napolitano (2006).

¹ Sull'argomento si veda Tittarelli – Cardillo, *Scienze sociali: il diritto e l'economia*, Milano, gennaio 2007.

² Sulle forme di Governo si veda A. Barbera – C. Fusaro, *Il governo delle democrazie*, Bologna, 1997.

Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni, al termine dei quali può essere rieletto.

E' nominato dal Parlamento in seduta comune, cui si aggiungono i rappresentanti delle Regioni (58). Questo perché si vuole che il Capo dello Stato sia eletto sì dal Parlamento, ma quale espressione della sovranità popolare ramificata.

Funzioni

I Compiti del Capo dello Stato sono elencati dalla Carta Costituzionale.

Ha il potere di promulgare le leggi e, se rileva un profilo di incostituzionalità, ha il potere di rinviarle alle Camere.

Presiede il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di vertice della Magistratura.

E' il Capo Supremo delle Forze Armate. E', quindi, il Comandante Supremo delle Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, ecc.

Ha il potere di sciogliere le Camere ogni volta che se ne ravvisi la necessità (crisi di Governo).

Nomina il candidato *Premier*, colui che formerà il Governo.

Firma i decreti presidenziali nonché i decreti – legge ed i decreti – legislativi del Governo (D.P.R. – D.P.C.M. – D.M.).

Responsabilità politica del Presidente

I suoi atti - tuttavia - devono portare la controfirma dei relativi Ministri, che se ne assumono la responsabilità politica.

Non assume la responsabilità politica dei propri atti.

Egli, infatti, in ciò è stato reso autonomo dalla Costituzione, per poter al meglio agire a garanzia dell'ordinamento.

Responsabilità penale del Presidente

Il Presidente della Repubblica può essere chiamato a rispondere soltanto per 'alto tradimento' e 'attentato alla Costituzione' (art. 90 Cost.) ed è giudicato dalla Corte Costituzionale.